

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 42/2008****del 25 aprile 2008****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1° febbraio 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della *Salmonella* nei volatili da cortile e nei suini ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/570/CE della Commissione, del 20 agosto 2007, recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento (CE) n. 646/2007 abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) La decisione 2007/411/CE abroga la decisione 2005/598/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 15.6.2007, pag. 74.

⁽⁵⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

⁽⁶⁾ GU L 217 del 22.8.2007, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.

- (9) Con decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007, l'Islanda si è fatta carico degli atti di cui al capitolo I dell'allegato I, ad eccezione delle disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma.
- (10) Gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applicano all'Islanda, a meno che non sia stabilito in relazione ad un atto specifico che esso non si applica all'Islanda. Occorre pertanto stabilire, in relazione a diversi atti integrati nell'accordo, che essi non si applicano all'Islanda.
- (11) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.
- (12) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32007 D 0570**: decisione 2007/570/CE della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 217 del 22.8.2007, pag. 36).»;

- 2) dopo il punto 46 (decisione 2007/182/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:

«47. **32007 R 0646**: regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21).

48. **32007 D 0407**: decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della *Salmonella* nei volatili da cortile e nei suini (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26).

49. **32007 D 0453**: decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).»;

- 3) il testo del punto 26 [regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso;

- 4) nella parte 7.2, sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», il testo del punto 41 (decisione 2005/598/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32007 D 0411**: decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 74).»;

- 5) al punto 133 (decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»;
- 6) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», ai punti 35 (decisione 2007/123/CE della Commissione), 36 (decisione 2006/800/CE della Commissione), 37 (decisione 2006/802/CE della Commissione), 38 (decisione 2007/18/CE della Commissione), 39 (decisione 2007/19/CE della Commissione) e 40 (decisione 2007/24/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»;
- 7) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 58 (decisione 2007/17/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 646/2007 e delle decisioni 2007/407/CE, 2007/411/CE, 2007/453/CE e 2007/570/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.